

## GIUDICE DI PACE DI SAVONA

Ricorso in opposizione ex art. 22 legge n. 689/81

per

Il sig. (omissis), residente a (omissis) in via (omissis), in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (omissis);

- ricorrente -

contro

Prefettura - U.T.G. di Savona

- resistente -

**per l'annullamento previa sospensione**

dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. (omissis) emanata dalla Prefettura - U.T.G. di Savona in data 19 maggio 2009.

\* \* \* \* \*

L'odierno ricorrente risiede in via L. Saettone n. 54/1 ed è proprietario dell'autocaravan targata (omissis).

Ritenendo di avere diritto alla libera circolazione e sosta, e convinto della liceità del proprio comportamento lo scrivente collocava il proprio autoveicoli in sosta nella strada di residenza alla pari di altri autoveicoli, in particolare di alcune autovetture.

Del tutto inaspettatamente, in data 24 settembre 2008 veniva notificato verbale di violazione al Codice della strada n. (omissis) redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Albisola Superiore con il quale si contesta che il giorno 30 giugno 2008 in via Saettone il conducente del veicolo targato (omissis) "ha violato l'art 7/1-7 del C.d.S. poiché: Sostava in area riservata ad altra categoria di veicoli" (doc. 1).

Nei confronti di tale verbale in data 17 novembre 2008 veniva presentato ricorso al Prefetto di Savona chiedendone l'annullamento (doc. 2). In particolare venivano censurati:

a) la mancata indicazione della norma primaria violata;

b) la violazione dell'art. 185 del Codice della strada alla luce delle direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007 e la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008. Contestualmente alla vicenda che ci occupa, in data **24 gennaio 2009** l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti inviava al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un esposto denunciando la mancata applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan trasmessa dal Ministero dell'Interno con circolare 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277 a tutte le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del territorio nazionale (doc. 3).

Nell'istanza dopo aver richiamato tutti i provvedimenti emanati dal ministero dei Trasporti, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle politiche agricole ed alimentari, dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., si rilevava che alcuni funzionari di sette Prefetture - tra cui la Prefettura U.T.G. di Savona - disapplicavano sia la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 sia la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007. Nell'istanza veniva richiesto al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intraprendere nei confronti delle Prefetture citate le azioni necessarie affinché venisse effettivamente recepita la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007.

In risposta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 0014463 del **12 febbraio 2009** invitava il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici territoriali del Governo a sensibilizzare le Prefetture ad applicare correttamente e regolarmente la direttiva in questione, tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le

quali possono essere investite le medesime Prefetture, al fine di utilizzarla come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada (doc. 4).

In data **26 febbraio 2009** il Ministero dell'Interno con circolare prot. 0001020 indirizzata a tutti i Prefetti del territorio nazionale ribadiva l'attuale vigenza della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 35, co. I del Codice della strada "Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan" trasmessa con circolare del Ministero dell'interno prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 ricordando inoltre la pubblicazione del documento sul portale intranet del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (doc. 5).

**Proprio la Prefettura di Savona ha invitato i comandanti dei vigili urbani a non applicare ordinanze che limitano la circolazione e sosta alle autocaravan, ottemperando alla direttiva del Ministero dell'Interno n. 0000277 del 14 gennaio 2008**, come si evince dall'articolo di giornale del quotidiano Il Secolo XIX Liguria, del 05 aprile 2009 (doc. 6).

La digressione sopra riportata si è resa necessaria per descrivere il comportamento dell'Amministrazione Comunale di Albisola Superiore unitamente a quello della Prefettura di Savona e la posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché del Ministero dell'Interno, oltre che per rappresentare il substrato della vicenda che ha originato il presente giudizio di opposizione.

A fronte del ricorso avverso il verbale di violazione, la Prefettura di Savona respingeva il ricorso e in data **08 giugno 2009** notificava l'ordinanza prot. n. 0012475 con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 92,20 comprensivi delle spese di notifica (doc. 7). All'ordinanza venivano allegate le controdeduzioni dell'organo accertatore (doc. 8).

La Prefettura respingeva il ricorso ritenendo che:

- le controdeduzioni smentivano le argomentazioni del ricorrente;
- la circolare del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno ribadivano la illegittimità dei divieti di sosta generali per autocaravan fatta salva la possibilità di disporre tali divieti riservando ai suddetti veicoli aree di sosta nell'ambito del territorio comunale;
- nel ricorso non veniva eccepita né risultava dagli atti del procedimento, una situazione generalizzata di divieto di sosta per autocaravan nel comune di Albisola Superiore, né l'esistenza o l'irragionevolezza di eventuali ordinanze di divieto;

Avverso tale erronea ed ingiusta decisione si interpone opposizione per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

#### I. **Illegittimità presunta della riserva di parcheggio alle autocaravan per violazione dell'art. 185 Codice della strada e violazione di direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.**

L'accertamento compiuto e contestato al ricorrente viola il principio di eguaglianza nonché le norme e le direttive in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Il **Ministero dei Trasporti con direttiva 02 aprile 2007 prot. n. 0031543**, nell'esercizio del potere di direttiva per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strada ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada<sup>1</sup> e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione<sup>2</sup> - e quindi **vincolante per i**

---

<sup>1</sup> **Art. 5 Regolamentazione della circolazione in generale**

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici, dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. omiss...

<sup>2</sup> **Articolo 6 Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza.**

**prefetti e per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan (doc. 9).

In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”*.

L’articolo 5 del Codice della strada attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di *“impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade”*. Di conseguenza, l’inosservanza della direttiva sopra citata **configura violazione di legge** e nello specifico violazione dell’art. 5 del D.Lgs. 285/1992.

**Il Ministero dell’Interno ha inviato a tutte le Prefetture** la circolare prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti sopra citata e ribadendo che *“non conforme a legge e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione*

---

1. Il potere di diffida di cui all’articolo 5, comma 2, del codice è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l’inosservanza, da parte dell’ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.

2- 9. omiss...

*o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro" (doc. 10).*

Pertanto il Prefetto, nel rigettare il ricorso del sottoscritto avverso il verbale di accertamento, **non ha ottemperato alle disposizioni dettate dal Ministero dell'Interno dal quale dipende gerarchicamente.**

La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata inoltre recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con circolare 1721 3/B in data 07 maggio 2008.

Recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva prot. **direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 11).

In particolare il Ministero ha sancito che *"Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada **devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato.***

*L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.*

*Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria." (pag. 3, rigo 26)*

Prosegue il Ministero affermando che qualora l'ente proprietario riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli *"il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie"* (pag 4, rigo 9).

Infine il Ministero ribadisce che *"In ogni caso l'ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria"* (pag. 7 rigo 13).

Alla luce di tale direttiva ministeriale, l'ente proprietario della strada ed il Prefetto incorrerebbero nella violazione interposta dell'articolo 5 del D.Lgs. 285/1992.

In virtù di quanto sopra, prive di pregio appaiono le controdeduzioni fornite dall'organo accertatore.

## II. **Illegittimità della riserva autocaravan per violazione degli articoli 6 e 7 del Codice della strada e per violazione di direttive ministeriali.**

Appare difficile che il Comune di Albisola Superiore abbia esplicitato nelle relative delibere validi motivi alla suddette limitazioni, motivi che devono essere dettati da ragioni precise, reali e circoscritte come indicate dallo stesso Codice della strada agli articoli 6 e 7.

Difatti la facoltà concessa al Comune dall'articolo 7, comma 1, lett. a) del Codice della strada di poter *"adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4"* - in particolare la lettera b) del comma 4, con cui si conferisce al Sindaco il potere di *"stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti"* - è subordinata alla condizione, stabilita dal Codice stesso, che detti obblighi, divieti e limitazioni vengano posti in essere non per qualsivoglia motivo o ragione, ma soltanto *"in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade"*.

**Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”* (doc. 12).

Invero per poter ritenere giustificata, ove giustificabile, una siffatta ordinanza il Comune di Albisola Superiore dovrebbe essere in grado di dimostrare di avere eseguito una specifica e dettagliata analisi tecnica dei luoghi finalizzata a comprovare la sussistenza delle esigenze e delle caratteristiche volute dalla legge, con l'accertamento dell'oggettiva impossibilità di parcheggio sosta per i veicoli diversi da quelli menzionati dalla segnaletica, tali da rendere necessaria l'emanazione dell'ordinanza in questione. In mancanza di tutto ciò una tale delibera assume l'aspetto di un atto illegittimo, frutto di eccesso di potere.

A nulla rilevano le controdeduzioni formulate dall'organo accertatore.

III. **Indeterminatezza della norma primaria violata: violazione dell'art. 201 Codice della strada e violazione del diritto di difesa.**

Fermo restando le censure sopra proposte, si rileva che il verbale di contestazione n. 4437/2008/P Pr. 1926/2008 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Albisola Superiore è illegittimo per violazione dell'art. 201 del Codice della strada.

L'articolo 201 del Codice della strada dispone che il verbale debba **contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione** e l'articolo 383 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione prevede che il verbale debba **contenere l'indicazione della norma violata**.

**Il verbale è nullo e invalido in quanto non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata** dal sottoscritto. Infatti, l'unico richiamo alle norme del Codice della strada è fatto in relazione all'articolo 7, comma n. 1 e 7.

Il richiamo al comma 7 è del tutto inconferente e privo di logica: la norma infatti prevede che *"i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana"*. Tale indicazione si pone in contrasto con la descrizione della violazione contenuta nel verbale in quanto trattasi di sosta riservata ad altre categorie di veicoli e non di mancato pagamento del parcheggio.

Il comma 1 del medesimo articolo 7 invece, è articolato in ben nove previsioni, formulate in altrettante lettere.

Peraltro la dicitura contenuta nel verbale *"Sostava in area riservata ad altra categoria di veicoli"* **non consente di comprendere in modo inequivocabile a quale norma dell'art. 7, comma 1, il verbale si riferisce**.

Infatti la riserva potrebbe essere stata disposta sulla base della **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 7, che prevede la possibilità di limitare la circolazione (che ai sensi dell'articolo 3 del Codice della strada comprende anche la sosta) di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio

artistico, ambientale e naturale, in conformità alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentiti per le rispettive competenze il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali.

Diversamente la riserva potrebbe essere stata disposta in base alla **lettera a)** del comma 1 dell'articolo 7, la quale tuttavia fa **rinvio all'articolo 6, commi 1, 2 e 4.**

Ed ulteriormente il comma 4 dell'articolo 6 prevede **sei ipotesi formulate in altrettante lettere** di talché la riserva del parcheggio potrebbe essere stata disposta sulla base della lettera b), ovvero d) del comma 4 dell'articolo 6.

Per quanto sopra, **l'indicazione contenuta nel verbale ("art. 7 c. 1-7") viola l'art. 201 del Codice della strada e non garantisce la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa del sottoscritto.**

In altre parole si ravvisa un'insanabile incertezza circa la violazione che si assume essere stata accertata. Al presunto trasgressore non viene comunicato un dato essenziale e propedeutico per esercitare il diritto di difesa in quanto **non essendovi una chiara indicazione della norma violata non è possibile verificare i presupposti e la corretta applicazione della norma.**

#### IV. Carenza e falsità della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione

L'ordinanza-ingiunzione prefettizia è stata adottata *"ritenuto che le suddette controdeduzioni smentiscano completamente e compiutamente le argomentazioni del ricorrente"*.

Sul punto l'ordinanza è viziata e merita censura.

Le controdeduzioni fornite dall'organo accertatore e datate 19 gennaio 2009 non smentiscano alcunché (doc. 8). In esse si leggono due precisazioni, peraltro superflue circa l'accertamento compiuto.

La prima riguarda l'errata indicazione dell'art. 385 anziché del 383 a proposito della necessità della citazione della norma violata nel verbale di contestazione.

La seconda concerne una interpretazione dell'art. 185 volta ad ottenere un significato contrario allo spirito della disposizione, nata dall'esigenza di equiparare i diritti (e non gli oneri) degli utenti della strada in autocaravan. Oltretutto una interpretazione che si pone in palese contrasto con le direttive del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già citate.

Unica informazione aggiuntiva riguarda l'apposizione sul veicolo del preavviso di accertamento, peraltro non rinvenuto dall'odierno ricorrente: una precisazione irrilevante e che nulla aggiunge alla contestazione del verbale.

Inoltre nell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto non **vengono indicate le ragioni** per le quali si è ritenuto che le controdeduzioni smentissero *“compiutamente e completamente”* le argomentazioni del ricorrente.

Appare evidente che una simile indicazione non rappresenta una motivazione plausibile e si risolve in una motivazione apparente.

Il Prefetto ha inoltre ritenuto di respingere il ricorso perché la direttiva del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno avrebbero *“ribadito la illegittimità dei divieti di sosta generali per autocaravan fatta salva la possibilità di disporre tali divieti riservando ai suddetti veicoli aree di sosta nell'ambito del territorio comunale”*.

L'argomentazione è falsa e deve essere disattesa. Infatti dalla lettura della direttiva prot. 0031543 del Ministero dei Trasporti datata 02 aprile 2007 e della circolare prot. 0000277 del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2008 non emerge l'assunto che il Prefetto pretende derivare da tali provvedimenti.

Invero come ribadito anche dalla recente direttiva dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. **0065235 del 25 giugno 2009** sulla

corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 11) *“Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada **devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato (...)**”* (pag. 3, rigo 26).

Prosegue il Ministero affermando che qualora l'ente proprietario riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli *“il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie”* (pag 4, rigo 9).

Infine il Ministero ribadisce che *“In ogni caso l'ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria”* (pag. 7 rigo 13).

Infine il Prefetto ha ritenuto di respingere il ricorso perché *“nel ricorso non viene eccepita, né risulta dagli atti del procedimento, una situazione generalizzata di divieto di sorta per autocaravan nel comune di Albisola Superiore, né l'esistenza o l'irragionevolezza di eventuali ordinanze di divieto”*.

L'assunto non è condivisibile.

In primo luogo perché nel ricorso non veniva eccepita una situazione generalizzata di divieto per le autocaravan, situazione che neppure viene in rilievo in relazione al verbale oggetto di contestazione.

In secondo luogo perché a nulla rileva l'esistenza di ordinanze di divieto, posto che oggetto del contendere tecnicamente è il provvedimento con cui si riserva un parcheggio ad una categoria di veicoli e non divieto ad una o più categorie di veicoli.

In merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto suesposte la sottoscritta propone ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 9289/2008 - AREA III emanata dalla Prefettura - U.T.G. di Verona per ivi sentire accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

- a) in via preliminare, sospendere ex art. 22 u.c., legge n. 689/81 in combinato disposto con l'art. 204-bis commi 2 e 9 del Codice della strada, l'esecuzione dell'atto impugnato attesa la fondatezza dei motivi addotti;
- b) in via principale, in accoglimento del presente ricorso, annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
- c) in via principale, condannare la Prefettura di Savona a risarcire il danno patrimoniale arrecato al sottoscritto per aver sostenuto le seguenti voci di spesa da liquidarsi in via equitativa e che per quanto occorrer possa si quantificano in euro 200,00. Spese che non saranno prodotte in dettaglio ma che sono state sostenute come spese vive certamente esistenti, per la necessità di comprendere come rappresentare il proprio diritto. Si tratta di costi per la predisposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento nonché costi sostenuti per ricorrere al Giudice di pace avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia (*spese per telefonate, telefax, e-mail, fotografie, materiale, valori bollati, necessari per la predisposizione e spedizione dei ricorsi suddetti; spese di trasporto per recarsi in Firenze, presso la sede dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il necessario supporto nella predisposizione dei suddetti ricorsi; spese telefoniche e di trasporto per reperire e contattare un difensore che si prestasse a tutelare il sottoscritto in giudizio*);
- d) in via principale, condannare la Prefettura di Savona al risarcimento del danno non patrimoniale causato dallo stress e dal disagio che il sottoscritto ha dovuto patire per far fronte ad un comportamento della Prefettura che nel rifiutarsi di annullare la sanzione nonostante avesse notizia delle direttive del superiore Ministero dell'Interno, ha costretto il ricorrente a far presente in modo defatigante una situazione che lo sottrae al potere repressivo in tema di circolazione stradale ed in ultima analisi ad adire le vie giudiziarie e quindi ad intraprendere uno snervante percorso

di tutela, altrimenti evitabile. Tale pregiudizio venga compensato con il pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa e che per quanto occorrer possa si quantifica in euro 200,00;

e) in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;

Con espressa riserva di ulteriormente precisare o modificare le presenti conclusioni, articolare mezzi istruttori, depositare documenti.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari se successivamente rappresentato da un difensore, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui le spese di lite non possono essere compensate *“in relazione alla possibilità di difendersi personalmente, senza considerare che il cittadino, con l'adire il Giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l'altra – oltre che con la razionale obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi – imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l'esclusione dell'obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto il detto suo mancato esercizio attraverso l'accollo delle spese”* (Cass., sez. II, n. 23993/2007).

**Al fine della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni dichiara di volerli ricevere all'indirizzo di posta elettronica: (omissis) oppure al numero di fax (omissis).**

In alternativa, come stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 204 bis del Codice della strada e degli articoli 22 e 23 della Legge n. 689 datata 24 novembre 1981, il sottoscritto chiede che il funzionario incaricato di curare gli adempimenti in vista dell'udienza, provveda a notificare tutti gli atti relativi al contenzioso al seguente indirizzo, **anche se trattasi di residenza**

**fuori del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario**, così come confermato dalla sentenza della Cassazione Civile - Sezione Lavoro - n. 13531 datata 3 luglio 2001 e depositata il 30 ottobre 2001. (Cfr. Corte di Cassazione n. 13531/01 *"In caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta ex art. 23 legge n. 689 del 1981, ove il ricorrente costituito personalmente abbia indicato la propria residenza, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non può essere eseguita mediante deposito nella cancelleria, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge citata, ancorché tale residenza sia situata fuori del comune dove ha sede il giudice adito*);

*(omissis)*

Ai sensi dell'art. 10, u.c. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il presente giudizio è esente dal contributo unificato sulla base del combinato disposto di cui al comma 1, dell'art. 10 D.P.R. 115/2002 e al comma 10 dell'art. 23 legge n. 689/81.

Con osservanza,

Albisola Superiore, 04 luglio 2009

*(omissis)*

Si allegano i seguenti documenti:

1. Verbale n. *(omissis)* redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Albisola Superiore, in copia.
2. Ricorso al Prefetto redatto in data 17 novembre 2008 avverso il verbale n. *(omissis)*.
3. Istanza al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proposta dall'A.N.C.C. in data 24 gennaio 2009.
4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - nota prot. 0014463 del 12 febbraio 2009 indirizzata al Ministero dell'Interno.
5. Ministero dell'Interno circolare prot. 0001020 del 26 febbraio 2009 indirizzata a tutti i Prefetti del territorio nazionale.

6. Articolo di giornale del quotidiano Il Secolo XIX, del 05 aprile 2009.
7. Ordinanza-ingiunzione prot. N (*omissis*) emanata dalla Prefettura - U.T.G. di Savona e notificata in data 08 giugno 2009, in originale
8. Controdeduzioni del verbalizzante agente di Polizia Municipale del Comune di Albisola Superiore datate 19 gennaio 2009.
9. Ministero dei Trasporti - direttiva prot. 031543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.
10. Ministero dell'Interno circolare prot. 0000277 del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
11. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti direttiva prot. direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di sosta e parcheggio.
12. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0050502 del 16 giugno 2008 - Corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali.